

vole del gruppo della Margherita nei confronti di questo provvedimento. Lo avremmo fatto con maggiore convinzione se il Governo avesse prestato più attenzione nei confronti delle osservazioni svolte circa l'articolo 15.

Non ci convince assolutamente la definizione di questa vicenda, così come non ci convince la trattazione dell'articolo 13, sul quale, tra l'altro, ci siamo astenuti.

Alla restante parte del provvedimento, invece, diamo una valutazione complessivamente positiva. Avevamo sostenuto ciò anche in sede di discussione sulle linee generali, ed io mi sono procurato di ribadirlo nell'intervento relativo al complesso degli emendamenti.

Quindi, annuncio il voto favorevole del mio gruppo sperando che dal prossimo anno si possa intervenire in una diversa e più sollecita maniera.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.

**DOMENICO BOVA.** Signor Presidente, colleghi, il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà un voto positivo sul provvedimento in esame.

Da parte mia vorrei sviluppare solamente due brevi riflessioni: la prima a carattere generale e la seconda riguardo lo specifico dell'articolato.

Per quanto attiene al provvedimento, molti degli articoli che lo compongono — sui quali avevano manifestato perplessità e formulato rilievi critici nel corso dell'esame in Commissione — sono stati modificati e in seguito integrati attraverso un ricco e proficuo lavoro sia nell'ambito della Commissione di merito sia nell'ambito delle altre Commissioni.

Al riguardo restano solamente due perplessità; la prima concerne l'articolo 15 — come è già stato sottolineato —, la seconda gli aspetti più propriamente istituzionali, attinenti ai rapporti tra Governo e Parlamento e alla vaghezza dei principi e dei criteri direttivi che dovrebbero sottendere alle deleghe concesse al Governo. Riguardo queste ultime mi riferisco sia a quella

generale — prevista dall'articolo 2 — sia a quella specifica prevista da diversi articoli del provvedimento.

Sono dubbie perplessità che, nell'esame svolto in Commissione in sede referente, non sono state fugate e che lo stesso ministro Buttiglione ha riconosciute come reali in sede di discussione.

Per quanto riguarda l'articolo 15, si prevede una delega al Governo relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Si tratta di dare attuazione alla direttiva 2002/73/CE che ha profondamente innovato la precedente direttiva 76/207/CE. A mio avviso, sarebbe stato assai utile un riferimento all'opportunità di favorire un'uguaglianza sostanziale e non solo formale; nell'articolo ci si è limitati a riprodurre i contenuti della direttiva, anziché recepirne tutte le novità introdotte.

I miglioramenti al testo iniziale sono stati ottenuti, recependo alcuni emendamenti presentati dal nostro gruppo, proposti soprattutto in Commissione lavoro (XI Commissione). Proprio per quelli non accolti non è consentita una puntuale e piena adesione alla direttiva sui temi importanti e particolarmente delicati quali le nozioni di molestie e molestie sessuali. Pur nel confronto positivo di merito svoltosi nelle Commissioni XI e XIV, ciò ha limitato il pieno recepimento dei principi e dei criteri della direttiva tale da garantire una piena uniformità ed omogeneità degli strumenti di trasposizione della normativa comunitaria...

**PRESIDENTE.** Onorevole Bova, concluda.

**DOMENICO BOVA.** Signor Presidente, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni integrative del testo della mia dichiarazione di voto. Preannuncio comunque l'espressione del voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra sul disegno di legge comunitaria per il 2003, come anticipato.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente sulla base dei consueti criteri. Mi dispiace comunque per averla interrotta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riccardo Conti. Ne ha facoltà.

RICCARDO CONTI. Signor Presidente, preannuncio l'espressione del voto favorevole del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro sul disegno di legge comunitaria, esprimendo un vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo nella predisposizione del disegno di legge comunitaria, per il lavoro compiuto nelle Commissioni, per l'ampio dibattito in quest'aula che hanno consentito di giungere sollecitamente al voto finale e, quindi, all'Italia di recuperare posizioni sugli indicatori europei relativi allo stato di attuazione della normativa comunitaria.

Chiedo comunque alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni integrative del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente sulla base dei consueti criteri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nan. Ne ha facoltà.

ENRICO NAN. Signor Presidente, esprimo anch'io il giudizio positivo del gruppo di Forza Italia sul disegno di legge comunitaria, prendendo atto con soddisfazione della convergenza molto più ampia espressa da questo Parlamento sul provvedimento in esame. Credo che (è un fatto da sottolineare) stiamo procedendo sempre più nella direzione dell'approvazione di leggi che non vengono riconosciute come *omnibus* o che vincolano dal punto di vista della delega, ma che fanno parte di un ragionamento ampio che è stato il frutto di un lavoro in Commissione molto positivo.

Tale provvedimento inoltre — è l'aspetto qualificante del medesimo — ha preso in considerazione le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione

in relazione al titolo V, sotto il profilo degli aspetti di competenza del Governo e delle regioni. È un passo avanti nella direzione dell'Europa, soprattutto in considerazione della presidenza italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, il disegno di legge comunitaria riproduce lo schema consueto che tutti gli anni riproponiamo. È, dunque, lo strumento principale, se non l'unico, di adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario.

Si potrebbero fare alcune considerazioni sulla qualità e sulla quantità della legislazione in Europa. Bellissima la definizione del collega Acquarone che ha parlato di un eccesso di flusso normativo. Sottoscrivo pienamente questa affermazione. La legge comunitaria investe diversi campi: il codice della strada, la comunicazione elettronica, i prodotti fitosanitari ed ha una valenza prevalentemente notarile.

L'unico elemento di contrasto ha riguardato l'articolo 15 più per posizioni ideologiche dell'opposizione che per esigenze legate all'adeguamento alla normativa comunitaria. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo che i colleghi abbiano fretta di concludere i lavori e pertanto chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo del mio intervento. Vorrei tuttavia aggiungere che, pur dispiacendomi molto, il gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo,

per le preoccupazioni « ambientali » manifestate durante il dibattito, esprime una posizione di astensione.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente sulla base dei consueti criteri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Strano. Ne ha facoltà.

**NINO STRANO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale che già in Commissione di merito ha espresso il suo assenso ed il suo plauso per il lavoro del relatore e della Commissione stessa. D'altronde, la legge comunitaria rappresenta lo strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario, anche se, come ricordato, sarà importante tornare sull'argomento nella prospettiva dell'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione.

Non abbiamo poi nulla da consegnare, come gruppo, dal momento che noi parliamo a braccio da sempre! Ci dispiace!

**PRESIDENTE.** È un dono di natura!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

**TITTI DE SIMONE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista sul provvedimento in esame. Pensiamo vi siano molte e buone ragioni per esprimere la nostra contrarietà ed in particolare, per quanto riguarda l'articolo 15, ritengo che la discussione svoltasi abbia fatto emergere con molta chiarezza quali elementi di ambiguità, e di preoccupazione da parte nostra, riguardano l'applicazione di quella direttiva che noi ritenevamo e riteniamo estremamente importante per l'eliminazione delle forme di discriminazione, di *mobbing* e di molestie sulla base del sesso.

Il Governo si è invece limitato a fornirci una formulazione del tutto restrittiva della materia. Una formulazione che non lascia ben sperare circa i decreti legislativi con i quali si dovrà dare applicazione alla

direttiva; infatti, se in questa fase il Governo ha una delega, siamo estremamente preoccupati dell'applicazione che il Governo darà con gli atti successivi. Il voto del gruppo di Rifondazione comunista è dunque un voto convintamente contrario.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

**ENRICO BUEMI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il voto favorevole del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

#### **(Coordinamento – A.C. 3618)**

**ANDREA DI TEODORO, Relatore.** Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANDREA DI TEODORO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul coordinamento formale che propongo di adottare, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

All'articolo 11, alla rubrica, dopo le parole: « Delega al Governo », siano inserite le seguenti: « per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE »; all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « In caso di calamità » siano inserite le seguenti: « per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ». Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole « n. 225 » siano soppresse le seguenti: « , per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza »; all'articolo 15, comma 1, lettera *d*), le parole « , degli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e della disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità » siano sostituite dalle seguenti: « e,

in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità».

Mi sia consentito, infine, concludere il mio intervento con un ringraziamento non formale, ma sinceramente sentito, a tutti i colleghi della Commissione per il lavoro svolto insieme, al presidente e, anche a nome degli altri colleghi e del presidente, agli uffici della Commissione per il loro prezioso supporto e, naturalmente, al Governo (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore si intendono approvate.

*(Così rimane stabilito).*

**ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie.** Signor Presidente, vorrei soltanto associarmi al ringraziamento nei confronti degli uffici e di tutti coloro che hanno collaborato, tutti i gruppi e tutti i colleghi della XIV Commissione che hanno fatto un grande lavoro.

**PRESIDENTE.** Mi associo anch'io ai ringraziamenti.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

***(Votazione finale e approvazione  
— A.C. 3618)***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge n. 3618, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2003) (3618):*

<i>(Presenti</i> .....	304
<i>Votanti</i> .....	300
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	151
<i>Hanno votato sì</i> .....	298
<i>Hanno votato no</i> ....	2

*Sono in missione 74 deputati).*

Prendo atto che gli onorevoli Eugenio Riccio, Paolone, Deodato e Buontempo non sono riusciti a votare.

Il seguito del dibattito relativo alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 3) è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge nn. 538, 672, 1508, 2229, 2302 e 1495.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, dei quali la II Commissione permanente (Giustizia), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

Bonito ed altri: « Disposizioni per la deflazione del contenzioso e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile » (538); Martinat: « Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile, in

materia di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale » (672); Rivolta: « Introduzione degli articoli 496-*bis* e 496-*ter* del codice di procedura civile in materia di collaborazione del debitore nel pignoramento » (1508); Pisapia: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare » (2092); « Modifiche urgenti al codice di procedura civile » (2229); Nicotra: « Introduzione dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile, in materia di durata dei procedimenti » (2302) (*La Commissione ha elaborato un testo unificato*); Lucidi ed altri: « Modifica all'articolo 342-*bis* del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari » (1495).

**Modifica nella composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d'intelligence italiana.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del Senato, in data 13 maggio 2003, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d'intelligence italiana il senatore Gianni Nieddu, in sostituzione del senatore Gavino Angius, dimissionario.

**Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 19,58).**

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, vorrei chiedere alla Presidenza di sollecitare una risposta alla mia interrogazione n. 3-02067, del 12 marzo, ai ministri delle infrastrutture e dell'ambiente con riferimento ad una questione molto delicata riguardante l'edificazione a Caserta di alcuni edifici su un lotto intercluso, attualmente ancora sottoposto a vincolo di tutela ambientale, ma soprat-

tutto senza alcuna garanzia sulla sicurezza, sia dei vicini sia dei futuri abitanti.

Ho presentato questa interrogazione con risposta in Assemblea ma fino ad ora non ho ricevuto alcuna notizia.

Poiché con il passare delle settimane questi edifici, che rappresentano un pericolo — lo ripeto — per i vicini e per i futuri abitanti, continuano a sorgere, chiedo di sollecitare una risposta alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole De Franciscis, la Presidenza si farà senz'altro carico di invitare il Governo a fornire al più presto una risposta per le motivazioni che lei ha addotto in questa sede.

**Per la discussione di una mozione (ore 19,59).**

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, le sarei grato se volesse tenere in debita considerazione questa richiesta di massima urgenza. Ho depositato una mozione — di cui sono primo firmatario — con circa cinquanta firme. Si tratta di una mozione di particolare importanza ed urgenza perché riguarda il caso speciale di Taiwan, colpita da questa forma gravissima di epidemia chiamata SARS.

Il 19 maggio prossimo si riunirà l'Organizzazione mondiale della sanità con all'ordine del giorno anche la richiesta di Taiwan di poter essere ammessa a quest'importante e fondamentale Organizzazione in qualità di osservatore come entità territoriale. Se questa mozione, signor Presidente, che vede la firma anche di esponenti dell'opposizione, non sarà discussa in quest'aula prima del 19 maggio, non avremo evidentemente la possibilità di dare un indirizzo preciso al Governo affinché con il suo rappresentante possa

esprimere una posizione che mi auguro possa essere assolutamente favorevole.

Insisto, dunque, cortesemente affinché lei si faccia parte diligente con il Presidente della Camera, onorevole Casini, perché senta la sensibilità, sul piano politico, ma anche su quello umano, di calendarizzare entro giovedì la discussione di questa mozione. Vi è ampio e totale consenso di molti esponenti anche dell'opposizione oltre che della maggioranza. Le chiedo veramente la cortesia di poter prestare attenzione a questa mia richiesta.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, intervento per associarmi alle parole del collega Landi di Chiavenna. Anche il nostro gruppo ha sottoscritto questa proposta; quindi, siamo anche noi intenzionati a portarla quanto prima all'attenzione dell'Assemblea. Concordiamo pienamente con il collega Landi di Chiavenna.

PRESIDENTE. Vi assicuro che farò presente al Presidente della Camera questa condivisa esigenza che corrisponde ad un problema di carattere generale che non può essere trascurato in questo difficile momento.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 14 maggio 2003, alle 9,30:

(ore 9,30 e ore 16)

1. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa dei progetti di legge n. 538 ed abb. e della proposta di legge n. 1495.

2. — *Seguito della discussione del documento:*

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 3-A).

— *Relatore:* Strano.

3. — *Seguito della discussione del documento:*

Relazione della XIV Commissione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2003 e sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2003.

— *Relatore:* Riccardo Conti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3841-A).

— *Relatore:* de Ghislanzoni Cardoli.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2131 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ipiche (*Approvato dal Senato*) (3916).

— *Relatore:* Leo.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2150 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (*Approvato dal Senato*) (3905).

— *Relatore:* Crosetto.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

MARIO PEPE ed altri e COLA: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (1447-1992-A).

— *Relatore:* Girona Veraldi.

8. — *Seguito della discussione delle mozioni Sergio Rossi ed altri n. 1-00093 e Alfonso Gianni ed altri n. 1-00174 sul costo della vita.*

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

BOATO ed altri: Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto (2750-A)

e dell'abbinata proposta di legge costituzionale: CENTO (456).

— *Relatore:* Boato.

10. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CRAXI ed altri; BUEMI ed altri; CICCHITTO e SAPONARA; VOLONTÈ ed altri; BOATO; SODA e CALDAROLA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e sull'uso politico della giustizia (1427-1867-2019-2332-2343-2354-A).

— *Relatori:* Palma (*per la I Commissione*) e Fragalà (*per la II Commissione*).

(ore 15)

11. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

#### PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

*II Commissione permanente (Giustizia):*

BONITO ed altri: « Disposizioni per la deflazione del contenzioso e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile » (538).

MARTINAT: « Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile, in materia di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale » (672).

RIVOLTA: « Introduzione degli articoli 496-bis e 496-ter del codice di procedura civile in materia di collaborazione del debitore nel pignoramento » (1508).

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare » (2092).

« Modifiche urgenti al codice di procedura civile » (2229).

NICOTRA: « Introduzione dell'articolo 190-bis del codice di procedura civile, in materia di durata dei procedimenti » (2302).

(*La Commissione ha elaborato un testo unificato*).

LUCIDI ed altri: « Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari » (1495).

**La seduta termina alle 20.**

#### CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO LAURA CIMA SULL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3618 E SUL COMPLESSO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE AD ESSO PRESENTATE

LAURA CIMA. L'articolo 13 prevede il recepimento dell'articolo 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE come modificato dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 3, della direttiva prevede — in via generale — che gli Stati membri, in casi eccezionali, possano esentare in tutto o in parte progetti specifici dalla applicazione della procedura di VIA prescrivendo, in tali casi, particolari adempimenti. In realtà, come si dirà più avanti, il recepimento delle disposizioni comunitarie appare solo parziale.

L'articolo 13, al comma 1, esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

Il successivo comma 2 dell'articolo in commento, riportando quasi testualmente il disposto dell'articolo 2, comma 3, della direttiva, prevede che i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando però i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

La *ratio* della ammissione, da parte della stessa normativa comunitaria, di ipotesi di esclusione (completa o parziale) dalla procedura di VIA risiede nella circostanza che la normativa comunitaria in materia ha contenuto essenzialmente procedurale. Le disposizioni della direttiva, infatti, non permettono (poiché tale non è la finalità della direttiva stessa) di contestare le scelte sostanziali operate in ultima istanza dalle autorità competenti designate dagli Stati membri, laddove le procedure previste dalla normativa comunitaria siano state rispettate. Le stesse procedure - come si ricava da gran parte delle disposizioni comunitarie - hanno la finalità prioritaria non tanto di impedire la realizzazione di opere che non rispettino determinati *standard*, quanto di garantire che prima della realizzazione delle opere siano esperite procedure di analisi degli impatti ambientali e che dei risultati di tali analisi sia data adeguata informazione al pubblico.

L'elenco di tali adempimenti prevede pertanto anche una forma parziale (o

semplificata) di valutazione preventiva dell'impatto ambientale del progetto, in quanto al punto a) è prevista la possibilità di una forma alternativa di valutazione.

Inoltre, ove intervenga una eventuale esenzione - parziale o totale - deve comunque essere garantito il diritto all'informazione sia nei confronti del pubblico, che dovrà essere informato sui motivi di tale scelta - punto b) - che della stessa Commissione europea, che dovrà esserne informata preventivamente prima del rilascio dell'esenzione stessa - punto c) - circa i motivi che giustificano l'esenzione, delle informazioni messe a disposizione del pubblico.

Il comma 3 prevede, infine, l'inapplicabilità delle disposizioni del comma precedente ai casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, con la quale è stata ratificata la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge si sottolinea che il recepimento delle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva consentirà di superare le contestazioni della Commissione europea, relative alla violazione della direttiva 85/337/CEE, nei confronti dello Stato italiano, formalizzate nell'avvio di una specifica procedura d'infrazione (procedura 1999/5166 del 23 ottobre 2001), relativa alla costruzione di due impianti d'incenerimento di rifiuti autorizzati senza previa sottoposizione a VIA.

Nella procedura di infrazione si rilevava infatti:

a) che i due impianti erano stati autorizzati senza procedere alla VIA, ma anche senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della direttiva comunitaria. Tali prescrizioni sono comunque obbligatorie ogni qualvolta un singolo progetto, per motivi eccezionali, sia esentato dalla procedura di VIA;

b) un secondo rilievo riguardava però la stessa normativa italiana, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ai sensi del quale « sono esclusi dalla

procedura gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ». A parere della Commissione europea, invece, la direttiva sulla VIA non ammette che situazioni di emergenza o di pericolo, giustificino l'esenzione di singoli progetti dall'applicazione delle disposizioni in materia di VIA. Gli unici casi di esenzione ammessi sono infatti quelli definiti dall'articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva, mentre lo stato di emergenza non è incluso fra tali eccezioni.

Alla luce delle argomentazioni svolte nella citata procedura d'infrazione, è lecito affermare che la Commissione non ritiene ammissibile una previsione (in via generale e preventiva) di esclusione dalla procedura di VIA di tutti gli interventi di emergenza e che comunque la stessa Commissione richieda che anche in tali casi (che rientrerebbero fra quelli eccezionali previsti dall'articolo 2, comma 3) le autorità competenti debbano in ogni caso adempiere gli obblighi di pubblicità ivi previsti.

Si chiarisce, inoltre, nella stessa procedura, che solo in specifiche situazioni, in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente e quindi l'adempimento degli obblighi non sia possibile, la conformità perfetta all'articolo 2, comma 3, « non sarà esigibile in concreto ».

Pertanto, mentre il comma 2 dell'articolo in esame non sembra presentare problemi di compatibilità comunitaria poiché esso costituisce una traduzione quasi letterale della disposizione di fonte comunitaria, il comma 1 — al contrario — non sembra soddisfare le condizioni richieste nei rilievi che vengono esposti nella citata comunicazione di apertura della procedura d'infrazione. Occorre ancora osservare che i rilievi suddetti sembrano invece avere un fondamento alla luce delle stesse disposizioni della direttiva, in quanto tali disposizioni prevedono l'esclusione dalla procedura di VIA solo per casi

definiti tassativamente, mentre il comma 1 dell'articolo in esame esclude un'intera categoria di opere non contemplata dalla direttiva stessa, peraltro senza richiedere l'obbligo di adempimento delle prescrizioni indicate al successivo comma 2.

Si ricorda che una disposizione di contenuto pressoché identico a quella sopra commentata è stata introdotta nel nostro ordinamento — ma limitatamente alle opere inserite nel programma delle « infrastrutture strategiche » di cui alla legge n. 443 del 2001 (la cosiddetta « legge obiettivo ») — dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. L'articolo 17, insieme agli articoli 18 e seguenti, reca infatti una nuova disciplina di autorizzazione e valutazione di impatto ambientale da applicarsi alle sole opere ammesse al regime speciale introdotto, appunto, con la legge n. 443 del 2001.

Nello specifico, il primo periodo del comma 3 definisce alcune ipotesi di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, quali gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente, ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'ultimo periodo del comma 3 dispone che i provvedimenti di esclusione dovranno essere emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente di concerto con gli altri ministri interessati, facendo salvo il rispetto della norma vigente che garantisce il diritto all'informazione.

Appare superfluo ricordare che dubbi circa la compatibilità con le norme comunitarie in materia di VIA delle disposizioni appena citate sono stati già avanzati sia dai Verdi in Parlamento che dalle associazioni ambientaliste.

In particolare, l'associazione Legambiente ha presentato alla Commissione europea, in data 23 ottobre 2002, un'istanza di avvio procedimento ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CEE, nei confronti dello Stato italiano in seguito all'approvazione delle leggi n. 443 del 2001, n. 66 del 2002 e del decreto legislativo n. 190 del 2002 per violazione della direttiva 85/337CEE come modi-

ficata dalla direttiva 97/11 /CEE. L'associazione denuncia la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dal Trattato delle suddette leggi con particolare riferimento ai seguenti punti: per la previsione di norme che comprimono il diritto di partecipazione del pubblico interessato attraverso una carente disciplina delle modalità previste obbligatoriamente a favore del pubblico, di accesso alle informazioni e della possibilità di esprimere un parere nel corso del procedimento di VIA; per la previsione di limiti alla valutazione ambientale delle opere; per la possibilità di esenzione di intere categorie di opere dalla valutazione di impatto ambientale senza previsione di un'alternativa forma di valutazione.

Nel ricorso si sottolinea che « la nuova procedura si dimostra in violazione della direttiva 85/337/CEE perché prendendo in considerazione più di un progetto specifico, consente una pluralità di "interventi", mentre la direttiva permette soltanto esenzioni specifiche e motivate per singoli progetti. Le nuove norme permettono inoltre di invocare l'urgenza all'esclusivo scopo di esentare dalla VIA intere categorie di opere, anche solo "in vista di un pericolo imminente" senza giustificati o ragionevoli motivi...

A titolo di esempio tra gli interventi "in seguito a calamità" come alluvioni e dissesti idrogeologici sarebbe possibile realizzare infrastrutture senza VIA, ovvero interventi non direttamente legati alle calamità ma diretti al rilancio dello sviluppo economico dei territori (strade, infrastrutture, insediamenti produttivi, eccetera). Quanto avvenuto con interventi realizzati a seguito del terremoto in Umbria o delle inondazioni in Piemonte solo per fare degli esempi... ».

**CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLE DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI DOMENICO BOVA, RICCARDO CONTI E LAURA CIMA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3618**

**DOMENICO BOVA.** Il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà un voto favorevole sulla legge comunitario 2003.

Per parte mia intendo sviluppare solo due brevi riflessioni: una di carattere generale e una nello specifico dell'articolato. Per quanto attiene all'articolato molti articoli del provvedimento sui quali avevamo manifestato perplessità e formulato rilievi critici nel corso dell'esame in Commissione sono stati modificati e poi integrati con un ricco e proficuo lavoro in Commissione. Restano due perplessità: una riguarda l'articolo 15, l'altra gli aspetti più propriamente istituzionali attinenti ai rapporti Governo-Parlamento e alla vaghezza dei principi e criteri direttivi che dovrebbero sottendere alle deleghe concesse al Governo, sia quella generale prevista dall'articolo 2, sia quelle specifiche previste in diversi articoli del provvedimento.

L'articolo 15 prevede la delega al Governo relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla formazione professionale e le condizioni di lavoro. Si tratta di dare attuazione alla direttiva n. 73 del 2002 che ha profondamente innovato una precedente direttiva, la n. 207 del 1976.

Sarebbe stato assai utile un riferimento all'opportunità di favorire un'uguaglianza sostanziale e non solo formale; nell'articolo ci si è limitati a riprodurre i contenuti della direttiva, anziché recepirne tutte le novità introdotte.

I miglioramenti al testo iniziale sono stati ottenuti recependo alcuni emendamenti del nostro gruppo, proposti nella XI Commissione (Lavoro).

Il mancato accoglimento di altri non consente, però, una puntuale e piena adesione alla direttiva su temi importanti e particolarmente delicati quali le nozioni di molestie e molestie sessuali.

Pur nel confronto positivo di merito svoltosi nelle Commissioni XI e XIV, ciò ha limitato il pieno recepimento dei principi e dei criteri della direttiva 73/2002, tale da garantire una piena uniformità ed omogeneità degli strumenti di trasposizione della normativa comunitaria nell'ordinamento interno. Auspichiamo che il

decreto legislativo di attuazione della normativa comunitaria possa e debba colmare questi mancati recepimenti.

Sono da accogliere positivamente le considerazioni svolte in sede di discussione sulle linee generali soprattutto quando si sottolinea l'importanza della legge comunitaria, che si conferma strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario.

Con la sua introduzione per effetto della legge La Pergola, si è provveduto a garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto comunitario.

Razionalizzando e accelerando il processo di recepimento della normativa europea, si è dunque rivelata nel tempo uno strumento molto valido che ha permesso all'Italia di recuperare il notevole ritardo accumulato nell'adempimento degli obblighi comunitari. Essa rappresenta, anche, un momento importante di partecipazione del Parlamento alla fase discendente di attuazione della normativa comunitaria.

Tutti noi siamo convinti che ulteriori miglioramenti possono e debbono essere apportati alla legge La Pergola al fine di rendere il nostro paese ancora più celere nel recepimento della normativa europea.

Mi riferisco, in particolare, all'opportunità di semplificare il meccanismo di trasposizione delle direttive comunitarie: allargando il campo dell'attuazione diretta e regolamentare; restringendo al massimo il ricorso alle deleghe legislative; razionalizzando i contenuti della legge comunitaria; valorizzando il più possibile le regioni nell'attuazione delle direttive, anche alla luce delle modifiche introdotte all'articolo 117 della Costituzione.

La modifica costituzionale ha provveduto, infatti, a sancire la partecipazione delle regioni e delle province autonome all'attuazione della normativa comunitaria.

Mi preme sviluppare una riflessione su questo tema.

Le modifiche apportate all'articolo 117 hanno senza dubbio operato un considerevole aumento delle competenze legislative delle regioni (attraverso la predisposizione di un'inversione della precedente tecnica di distribuzione delle competenze fra Stato e regioni).

Si è provveduto, infatti, ad elencare espressamente le competenze esclusive statali e quelle di legislazione concorrente, riservando alle regioni una competenza piena ed esclusiva di tipo residuale in qualsiasi altra maniera non espressamente attribuita alla legislazione dello Stato.

La modifica dell'articolo 117 ha aperto anche la complessa problematica del nuovo rapporto che si viene a creare tra gli organismi comunitari e le regioni.

Infatti, la riforma del titolo V della Costituzione tenta di dare una risposta concreta, immediata ed efficiente all'evoluzione del processo di integrazione europeo, segnato con rinnovato impulso dai trattati di Maastricht e Amsterdam (che hanno determinato un profondo mutamento dello scenario dei rapporti tra ordinamento comunitario e regionalismo).

In ambito europeo, si è assistito ad un lento, ma inesorabile, processo di valorizzazione della partecipazione delle regioni e si è passati da una sorta di « indifferenza istituzionale » verso il livello substatale, ad una esaltazione del ruolo delle regioni, quali soggetti decisivi al fine di realizzare un processo di integrazione giusto ed equilibrato.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione rappresenta un decisivo passo in avanti verso il coinvolgimento delle regioni nelle fasi di definizione delle politiche comunitarie incidenti su materie attribuite alle stesse. Esso dispone che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, « partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari » sempre nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato. Si tratta di una norma di principio di straordinaria importanza, ma che necessita di essere specificata e concretamente attuata da parte degli stessi organismi interni (ed in principal modo dallo Stato) con normative specifiche di dettaglio. Infatti, in realtà, a tutt'oggi, risulta limitata e insoddisfacente la normativa interna dello Stato italiano che consente la partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo decisionale.

L'unico momento davvero importante in cui si valorizza il ruolo delle regioni è

rappresentato dalla Conferenza permanente Stato-regioni, in cui queste ultime hanno modo di esprimere il loro avviso sulle linee di fondo relative agli impegni di diritto comunitario che più le riguardano da vicino. Ma ciò sicuramente non basta. Credo occorra fare di più per valorizzare il ruolo, i compiti e le responsabilità delle regioni nella fase di formazione delle normative comunitarie.

Ormai molte delle materie di competenza regionale, anche di quella piena ed esclusiva, risultano invase dalla normativa comunitaria, sempre più minuziosa e dettagliata, per la cui attuazione lo Stato interviene sovente con regolamenti, o addirittura con atti amministrativi, alla cui osservanza le regioni risultano vincolate.

Si assiste quindi, a dispetto delle intenzioni della riforma costituzionale che vuole ampliare le competenze legislative regionali, ad un crescente svuotamento delle stesse.

A mio avviso, la riforma costituzionale ha messo la prima pietra, enucleando norme di principio.

Occorre andare avanti in questa direzione applicando puntualmente e valorizzando le normative già esistenti, ed in particolare la legge La Pergola, così come modificata dalla legge comunitaria del 2000. Laddove, come si è visto, prevede la trasmissione alle regioni dei progetti di atti comunitari, in modo che sugli stessi il Governo possa acquisire il loro parere.

Credo anche che occorra valorizzare il ruolo della Conferenza Stato-regioni, soprattutto nella sua sessione speciale che si tiene una volta ogni sei mesi ed è dedicata « alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale ».

Un ruolo più incisivo delle regioni nella fase di formazione e soprattutto in quella di recepimento della normativa comunitaria può aiutare l'Italia a diventare più solerte nell'adempimento della normativa europea.

Sono queste, signor Presidente, colleghi, le riflessioni che intendevo svolgere a sostegno del voto positivo del mio gruppo alla legge comunitaria 2003.

**RICCARDO CONTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo per votare segue sostanzialmente lo schema e le soluzioni delle precedenti leggi comunitarie e non sembra nel complesso presentare particolari problemi di merito.

Il Governo si è impegnato a rispettare i tempi presentando il disegno di legge nei termini e quindi con l'approvazione della legge comunitaria 2003 si porranno le basi per una sollecita attuazione delle direttive in scadenza.

La XIV Commissione e le Commissioni di merito si sono anch'esse impegnate a concludere l'esame del provvedimento al fine di arrivare in aula nei tempi più rapidi.

Tutto ciò per l'esigenza di dare continuità agli sforzi compiuti ed ai progressi conseguiti dall'Italia nell'attuazione del diritto comunitario. Il nostro paese infatti dopo i risultati positivi in termini di percentuale di attuazione ottenuti nel 2002 ha ora la necessità di non registrare battute di arresto rispetto agli altri Stati membri.

Il dibattito di questi giorni ha peraltro evidenziato la complessità delle dinamiche che caratterizzano la fase attuale.

Sul piano comunitario l'allargamento e il dibattito sulla fase costituente dell'Europa rendono particolarmente delicato il ruolo che l'Italia potrà avere nel semestre di Presidenza. Nondimeno sul piano interno vi sono difficoltà per il corretto adempimento degli obblighi comunitari in riferimento al Titolo V della seconda parte della Costituzione. Deve quindi essere portato a compimento il processo di adattamento della disciplina italiana con l'introduzione di meccanismi adeguati per la partecipazione di tutti i livelli decisionali: Stato, regioni ed altre autonomie.

Da quando è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001 questo è già il secondo disegno di legge comunitaria annuale redatto e discusso sulla base dei meccanismi preesistenti.

Situazione che rende più difficile controllare il corretto adempimento degli obblighi; non deve stupire, dunque, che ancora una volta siano emersi aspetti problematici come la mancanza di informa-

zioni sui provvedimenti di attuazione delle regioni che hanno in parte impedito al Governo, nonostante l'assiduo impegno del ministro Buttiglione, di dare compiutamente conto, nella relazione al disegno di legge, dell'attuazione da parte delle stesse.

Tutto ciò dimostra l'urgenza di procedere sollecitamente all'approvazione del disegno di legge di modifica della legge n.86 del 1989 (legge La Pergola), accompagnato da una visione e da un quadro di riferimento complessivo ed organico delle necessarie riforme istituzionali, che peraltro sono già all'esame del Parlamento.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare riveste notevole importanza poiché consente — come ho già rilevato — all'Italia di recuperare posizioni sugli indicatori europei relativi allo stato di attuazione.

Pertanto esprimo il vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, nella predisposizione del disegno di legge, e per quello delle Commissioni e dell'Assemblea, che ha consentito di arrivare sollecitamente al voto finale senza rinunciare ad introdurre i correttivi ritenuti opportuni. Annuncio quindi il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro.

LAURA CIMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i Verdi si asterranno nella votazione finale del provvedimento in esame, poiché, nonostante alcuni piccoli miglioramenti apportati all'impianto complessivo del disegno di legge comunitaria per il 2003 e il recepimento parziale di un ordine del giorno importante sugli incidenti di navi petrolifere, permangono alcuni punti che suscitano in noi e in tutto il mondo ambientalista viva preoccupazione. Mi riferisco in particolare alla norma di recepimento dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE, attraverso la quale verrebbero esclusi dalle procedure di valutazione di impatto ambientale una serie di interventi, sulla base di una presunta condizione di eccezionalità. Va sottolineato che la norma male interpreta il dettato comunitario, poiché la direttiva

sulla VIA non prevede che situazioni di emergenza giustifichino l'esenzione di singoli progetti dall'applicazione delle procedure di VIA. Sembrerebbe inoltre che il principio direttivo di cui alla lettera a) del comma 2 possa essere un *escamotage* giuridico per escludere i cittadini dall'informazione in merito ai progetti in discussione. Sarebbe quindi opportuno che il Governo fornisse le necessarie garanzie su questo punto.

Consideriamo inoltre negativo l'articolo 14, attraverso il quale verrebbe estesa agli impianti già esistenti che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi l'esclusione dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione ambientale integrata, di cui al decreto legislativo n. 372 del 1999, in attuazione della direttive 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Il nostro paese, i nostri cittadini, la nostra salute hanno bisogno di maggiori tutele e non certo del continuo allargamento delle maglie della legislazione ambientale che lentamente questo Governo sta ponendo in essere.

Vorrei infine sottolineare che l'articolo 19 aggiunto durante l'esame in Commissione — che peraltro tratta della medesima direttiva 96/61/CE di cui all'articolo 14 e non è chiara la *ratio* di questa frantumazione normativa da parte di una coalizione che aveva fatto della semplificazione una delle sue bandiere — abroga due fondamentali articoli del testo unico delle leggi sanitarie (sulle lavorazioni insalubri) anche se i due emendamenti della Commissione vi pongono rimedio parziale.

La mancanza delle necessarie garanzie su temi così importanti impedisce ai Verdi di esprimere un voto favorevole su questo provvedimento.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la stampa alle 22,30.